

stata decisa la causa di rivendicazione. Questa interpretazione è tuttavia da respingersi per più ragioni.

L'art. 107 non ha evidentemente di vista che il caso normale in cui l'azione di rivendicazione venne promossa dopo il pignoramento. È per impedire la realizzazione di beni che potrebbero risultare eventualmente non appartenere al debitore che la legge sospende a loro riguardo l'esecuzione fino a tanto che la questione di proprietà non sia stata decisa.

Nonostante i termini generali in cui è redatto, l'alinea secondo dell'art. 107 significa semplicemente che i beni staggit non possono essere realizzati fintanto non sia accertato in un giudizio definitivo che essi appartengono al debitore. Il detto alinea non può di conseguenza essere invocato per opporsi al pignoramento dei beni sequestrati dal creditore sequestrante. Tale pignoramento non può difatti occasionare nessun pregiudizio al rivendicante, nel mentre che tralasciandolo si potrebbe pregiudicare la situazione del creditore sequestrante, il quale, nel caso che i beni sequestrati venissero pignorati da altro creditore e che egli non presentasse una domanda di pignoramento, potrebbe perdere il beneficio risultante dall'art. 271 di essere reso partecipe del pignoramento a titolo provvisorio. È difatti ammesso dalla giurisprudenza del Tribunale federale che questo beneficio cessa ove il creditore pignorante, che è in grado di far procedere al pignoramento, non lo faccia prima della decorrenza dei termini di partecipazione. Il creditore sequestrante che ha spiccato un precetto al quale fu fatta opposizione di cui ottenne il rigetto definitivo, come nel fattispecie, deve dunque per salvaguardare i suoi diritti far istanza per ottenere un pignoramento definitivo, pignoramento al quale l'Ufficio è in obbligo di procedere nonostante l'esistenza di un'azione in rivendicazione sollevata durante il sequestro. L'esito di tale causa deve naturalmente venir riservato ed il pignoramento dovrà quindi praticarsi sotto riserva esplicita di due conseguenze:

La prima è che il rivendicante non avrà più da risolleverare una seconda rivendicazione, nè l'Ufficio ad assegnare un termine alle parti per introdurre azione, la questione di riven-

dicazione essendo già pendente nella procedura di sequestro e gli effetti della decisione da prolarsi dovendo valere anche per le esecuzioni introdotte posteriormente, a meno che altri creditori all'infuori del sequestrante non siano stati ammessi a partecipare al pignoramento, dacchè in tale eventualità una nuova procedura sarebbe certamente necessaria in loro confronto, salvo ad esaminare la questione se il terzo debba o meno risolleverare una rivendicazione, o se l'Ufficio debba comunicare ai creditori pignoranti, ma non sequestranti, la rivendicazione già formulata nella procedura di sequestro;

la seconda riserva è che la realizzazione dei beni staggit non potrà avvenire in applicazione dell'art. 107 se non a giudizio intervenuto sulle cause di rivendicazione prodottesi nella procedura di sequestro;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è respinto a senso di questi considerandi.

90. Sentenza del 22 settembre nella causa Castagnola.

Riconoscimento parziale del credito con deposito dell'intera somma impetita in seguito a giudizio di rigetto e in pendenza dell'azione d'inesistenza del debito per la quota contestata. Computo degli interessi sul deposito eseguito, in specie sull'importo riconosciuto. Deve quest'ultimo ritenersi senz'altro come a disposizione del creditore?

A. — Con precetto esecutivo 19 aprile 1909 il ricorrente veniva impetito dalla Ditta Würgler-Wächter in pagamento di fr. 8135.85 cogli interessi al 6 % dall'8 aprile.

Dell'opposizione fatta contro il precetto esecutivo, la Ditta Würgler-Wächter otteneva il rigetto provvisorio con sentenza di appello 13 marzo 1911, dopo aver ridotto il proprio credito a fr. 4059.46, sul quale importo il giudice di appello

riconosceva al debitore il diritto di dedurre in via di compensazione una contropretera di fr. 87.13.

Con petizione 9 agosto 1909 Castagnola promuoveva l'azione d'inesistenza del debito, chiedendo provvisoriamente che l'esecuzione venisse sospesa fino all'importo di fr. 2500. In via principale l'attore conchiudeva a che il credito della Ditta Würgler venisse ritenuto in fr. 4000, meno una contropretera di fr. 2000 per danni e fr. 361.50 per spese.

La provvisoria non veniva però accordata dal Tribunale, il quale decretava semplicemente che fosse dato avviso all'Ufficio Esec. della causa iniziata, per gli effetti di cui all'art. 83 LEeF.

Pochi giorni dopo dovendosi procedere al pignoramento, il debitore Castagnola, per evitare il medesimo, depositava presso l'Ufficio fr. 4300, sulla qual somma l'Ufficio decretava il pignoramento provvisorio.

L'azione d'inesistenza del debito veniva respinta dal Tribunale di appello con sentenza 13 marzo 1911, nella quale il credito Würgler-Wächter veniva riconosciuto in fr. 4059.45 coi relativi interessi, salvo compensazione di una contropretera di fr. 87.18 e « respinta ogni altra domanda della petizione. »

In seguito a questo giudizio la Ditta Würgler-Wächter domandava che venisse proseguita l'esecuzione e ritenuto definitivo il pignoramento avvenuto; su di che l'Ufficio scriveva a Castagnola in data 12 luglio che, computando gli interessi sul deposito (al 2 $\frac{1}{2}$ %) e deducendo questa somma dal debito riconosciuto nella sentenza 13 marzo, rimaneva a saldo un residuo di fr. 45 che Castagnola veniva invitato a versare.

Questi ricorreva contro tale provvedimento alle Autorità di vigilanza allegando: la sospensione dell'esecuzione essere stata da lui chiesta solo per l'importo contestato di fr. 2500; il creditore avrebbe quindi potuto continuare l'esecuzione per il residuo, risp. per la differenza tra la somma contestata e quella deposta (fr. 1800); questa differenza essere rimasta

a disposizione dell'Ufficio e del creditore già dall'agosto 1909; se non fu consegnata al creditore, non essere per colpa del ricorrente, nè essere egli quindi tenuto a corrispondere su di essa gli interessi; un conteggio esatto del residuo debito in relazione alla somma deposta dare in favore del creditore fr. 2436.02, cosicchè sui depositi fr. 2500 (indipendentemente dai fr. 1800) essere ancora dovuti al ricorrente fr. 63.98. In questo senso doversi rettificare il provvedimento dell'Ufficio.

B. — Respinto da ambedue le istanze cantonali, Castagnola ricorre alla Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale, riprendendo gli argomenti e le conclusioni sopra esposte.

Considerando in diritto:

Il ricorso è basato sopra un concetto erroneo del pignoramento provvisorio e dell'azione in inesistenza del debito. Quest'ultima non ha per conseguenza di sospendere l'esecuzione o di farla sospendere per ordine del giudice. Il rigetto provvisorio spiega i suoi effetti indipendentemente dall'introduzione o meno dell'azione d'inesistenza del debito, nel senso che, non ostante quest'ultima, si può procedere al pignoramento per la somma per la quale il rigetto fu accordato. L'introduzione dell'azione impedisce solo che possa passarsi dal pignoramento alla vendita ed ha inoltre anche per conseguenza che fintanto che pende, non decorrono i termini per la realizzazione. Nè occorre che il giudice adito abbia a sospendere l'esecuzione. Gli effetti sopra indicati si producono in forza di legge e, per impedire che vengano realizzati beni provvisoriamente staggiti, basta che il debitore abbia a fornire in qualsiasi modo la prova che ha promosso in tempo utile azione e che essa è ancora pendente.

Dando comunicazione all'Ufficio dell'azione introdotta, il giudice fece quindi già più di quanto la legge prescrive. L'Ufficio ricevette con ciò comunicazione che il pignoramento eseguito sui fr. 4300 aveva solo carattere provvisorio, e che pel momento non poteva procedersi ad un riparto della somma staggita. Se il debitore voleva ottenere che venisse

sborsata al creditore parte del deposito fatto, era suo compito di avvisarne l'Ufficio. Così del pari non era il giudice tenuto di portare a cognizione dell'Ufficio un eventuale riconoscimento parziale del debito avvenuto in corso di causa, nè tanto meno era il creditore in obbligo di chiedere in base a tale riconoscimento, per la somma riconosciuta, la continuazione dell'esecuzione. Tutto al più avrebbe egli potuto essere indotto a ciò se nel corso della causa fosse stata riconosciuta parte del debito in modo chiaro e categorico e ritirata a tale riguardo l'opposizione sollevata. Ma una dichiarazione di tal genere non appare dagli atti ed un riconoscimento parziale poteva tutto al più dedursi dal fatto che l'attore ammetteva nelle sue conclusioni di essere debitore di fr. 4000, opponendo solo per un importo di fr. 2060 una pretesa riconvenzionale.

Chechè ne sia, non era compito dell'Ufficio di esaminare se il creditore doveva ritenersi perento nel diritto di chiedere gli interessi pel fatto che non aveva chiesto il versamento immediato dei fr. 1800 implicitamente riconosciuti dal debitore. La questione relativa è una questione di merito che doveva essere decisa dal giudice e che è fuori dell'orbita delle competenze delle Autorità esecutive. L'Ufficio aveva solo da contare col fatto che erasi proceduto ad un pignoramento provvisorio di fr. 4300; che lo svolgimento della procedura di realizzazione era stato impedito dall'introduzione di un'azione in inesistenza del debito e che solo dopo decisa quest'azione poteva il pignoramento trasformarsi da pignoramento provvisorio in definitivo ed essere presentata una domanda di vendita.

Queste condizioni si verificarono colla sentenza 13 marzo 1911. In questa sentenza è detto che il creditore è in diritto di computare gli interessi sull'intera somma pella quale venne eseguito il pignoramento. Il creditore era quindi anche in diritto di chiedere la consegna dell'importo staggito fino a concorrenza della somma portata dal giudizio. Le Autorità esecutive non hanno da occuparsi della questione principale, se cioè non fossero da sborsarsi al creditore degli interessi

che si pretendono essergli stati accordati illegalmente pel fatto che egli avrebbe potuto essere soddisfatto già prima sul deposito eseguito. Di conseguenza è anche inattendibile la conclusione presentata dal ricorrente nel senso che l'Ufficio Esec. venga tenuto a retrocedergli sul deposito eseguito un residuo di fr. 63.

Nella forma è bensì vero che l'Ufficio ha agito incorrettamente reclamando al debitore il residuo non coperto dal deposito. L'Ufficio non aveva facoltà per agire in tal modo. Suo compito era, su domanda di realizzazione del creditore e qualora il pignoramento non bastasse per coprire il debito intero, di procedere a sensi dell'art. 145 passando ad un pignoramento complementare. E in questo senso puramente formale deve ammettersi il ricorso, il quale appare invece infondato nel merito;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso che resta invitato l'Ufficio Esec. a procedere indilatamente ad un pignoramento supplementare pel residuo ancora scoperto del credito Würglers-Wächter ed accessori.

91. *Entscheid vom 22. September 1911 in Sachen Eßig und Konsorten.*

Art. 146 ff. SchKG: Zulässigkeit der Anfechtung des Kollokationsplanes im Pfändungsverfahren durch Beschwerde insoweit, als der Beschwerdeführer Abänderung der Kollokation seiner eigenen Forderung verlangt. Unzulässigkeit der Anfechtung einer hiedurch herbeigeführten Abänderung des Kollokationsplanes durch die andern Gläubiger auf dem Beschwerdeweg.

A. — In den Betreibungen der Refurrenten Eßig und Konsorten gegen den Chemann der Refurßgegnerin Frau Herrmann-Schafroth verlangte diese die Anschlußpfändung für ihre Frauengutzforderung von 4800 Fr. Gegenüber der Bestreitung dieses